

CORTE DEI CONTI



0025158-03/07/2015-SCCLA-Y31PREV-A



CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTRO MIUR, MIBAC, MI MIN. LAVORO E POLI DEL. DE PREC. 30 LUG 2015 3365 IL MAGISTRATO Cons. Riccardo Ventre
---

## Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 20 febbraio 1958, n. 93 recante "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" ed in particolare l'art. 8, concernente la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri, così come sostituito dall'articolo 5, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante "norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale delle retribuzione convenzionale dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

A



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il D.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2014 in favore dei medici radiologi;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 166 dell'11 maggio 2015, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL, allegate alla citata determina, concernenti la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industriale, agricolo, navigazione, medici radiologi e dei tecnici sanitari di radiologia autonomi sulla base della variazione pari allo 0,19 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2014 rispetto a quella dell'anno 2013;

VISTO in particolare che nella citata nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL viene indicato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso con nota n. 43722 del 22 Maggio 2015;

VISTA la Conferenza dei servizi tenutasi, ai sensi del citato art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in data 18 giugno 2015 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;

### DECRETA

#### Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché alle prestazioni a queste collegate, è fissata in € 60.057,27 con effetto dal 1° luglio 2015.



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### Art.2.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 30 GIU. 2015

  
Giuliano Poletti

